



Comune di Portobuffolè
Provincia di Treviso

P.zza Vittorio Em. II° n. 1 - cap 31040
centralino 0422 850020
telefax 0422 850267
codice fiscale 80011530260
partita iva 01288350265
e-mail: portobuffole@tin.it
<http://www.comune.portobuffole.tv.it>

REGOLAMENTO

DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 21/04/1993, esecutiva ai sensi di legge;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 24/11/1998, esecutiva ai sensi di legge;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 04/02/2010, esecutiva ai sensi di legge;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge.

COMUNE DI PORTOBUFFOLE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

ART. 1

Il presente regolamento viene emanato in esecuzione del D.P.R. n. 285/90 di cui recepisce tutta la normativa avente carattere dispositivo e del quale configura attuazione per la parte rimessa alla libera determinazione comunale; disciplina, altresì, l'edilizia cimiteriale nonché le modalità e le procedure per il rilascio delle concessioni di sepolture a pagamento.

ART. 2 - AMMISSIONE NEL CIMITERO COMUNALE

Nel cimitero comunale sono seppellite, in posti gratuiti o a pagamento, compatibilmente con il tipo di sepoltura richiesta, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che avevano nel Comune, ovunque decedute, la propria residenza al momento della morte. Le salme delle persone ovunque decedute, ma non residenti in vita nel Comune, potranno essere accolte a richiesta, compatibilmente con la disponibilità di posti.

ART. 3 - TRASPORTO DELLE SALME

Il trasporto delle salme viene effettuato a cura delle famiglie garantendo in ogni caso il decoro del servizio. Il Comune può, ove lo ritenga utile, con apposito atto deliberativo, consentire ad una ditta specializzata di eseguire, con diritto di privativa, i trasporti funebri nel territorio comunale.

ART. 4 - CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri debbono di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono

essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 5 - SEPPELLIMENTO

Nessuna salma puo' essere ricevuta nel cimitero se non accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale di stato civile.

Il seppellimento e' eseguito dall'apposito personale all'uopo preposto.

ART. 6 - SISTEMA DELLE SEPOLTURE

Le sepolture sono ad inumazione o a tumulazione, individuali o collettive. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione le sepolture in loculi, tombe di famiglia, cellette ossario.

ART. 7 - SEPOLTURE GRATUITE E A PAGAMENTO

Le sepolture sono assegnate esclusivamente in uso temporaneo e possono essere gratuite o a pagamento. Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione nei campi a rotazione minima decennale. Sono a pagamento le sepolture a tumulazione nelle tombe di famiglia, nei loculi e nelle cellette ossario.

ART. 8 - CONCESSIONE AI PRIVATI

Il diritto a sepolture a pagamento si acquista previo rilascio da parte del Comune di apposita concessione amministrativa.

Le relative tariffe sono fissate con provvedimento della Giunta Comunale che le determinera' in modo tale da garantire la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione del manufatto.

Le tariffe saranno tra loro differenziate, per le tombe di famiglia in base ai mq concessi; per i loculi in base alla fila e al blocco in cui sono situati.

La concessione deve risultare da atto scritto da stipularsi a spese del concessionario.

Alla scadenza del termine il Comune rientra nella piena disponibilita' della sepoltura facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; e' riservata pero' agli eredi la facolta' di rinnovare per una sola volta la concessione previo pagamento della tariffa all'uopo stabilita dalla Giunta Comunale.

La concessione puo' essere soggetta:

- a) a revoca, per esigenze di pubblico interesse, con assegnazione pero' di altra sistemazione equivalente;
- b) a rinuncia per sistemazione in altra sepoltura;
- c) a decadenza, per abbandono.

cf. CC n.

Articolo 9 - LOCULI

Ogni loculo è destinato a contenere un solo feretro ed è perciò vietato collocarvi insieme anche resti di altre salme.

I loculi sono concessi ai privati per TRENTACINQUE anni e solo a seguito di decesso della persona cui sono destinati. E' ammessa però la concessione in vita del diritto di sepoltura in loculo a persone fisiche che abbiano compiuto i settantacinque anni di età.

E' ammessa altresì la concessione di loculi a persone in vita che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alle seguenti condizioni:

a) che il loculo da concedere sia disponibile al momento della richiesta e sia posto a fianco o sottostante, e comunque in aderenza, ad un loculo ove è già tumulato il coniuge o un parente di 1° o 2° grado in linea retta o collaterale;

b) che il loculo da concedere sia disponibile al momento della richiesta e posto in aderenza ad un loculo già concesso ai sensi della precedente lettera a). Tale facoltà può essere esercitata per un solo loculo.

Il pagamento del loculo dovrà avvenire in ogni caso all'atto della concessione.

Le facoltà di cui ai precedenti commi non possono essere esercitate qualora il numero dei loculi residui sia inferiore a 10.

Il diritto di sepoltura nei loculi non può in alcun modo, né per qualsiasi titolo, essere ceduto.

La durata della concessione decorre dalla data dell'atto di concessione del loculo.

ART. 10 - CELLETTE-OSSARIO

I resti delle salme esumate o estumulate possono essere accolti in cellette ossario.

Le cellette sono concesse dal Comune in uso per anni TRENTACINQUE.

ART. 11 - ASSEGNAZIONE LOCULI

L'assegnazione dei nuovi loculi avviene tassativamente in modo sequenziale seguendo la numerazione data.

Per loculi da riutilizzare si segue la numerazione annuale dei loculi disponibili.

ART. 12 - TRASFERIMENTO DI SALME - RIMBORSI

Il trasferimento di salme da sepolture a pagamento (loculi o cellette ossario) concesse in uso temporaneo ad una diversa sistemazione costituisce rinuncia della precedente concessione e dà luogo alla corresponsione al concessionario da parte del Comune di un indennizzo. L'indennizzo sarà pari al canone di concessione pagato ridotto in proporzione al periodo trascorso.

Un indennizzo calcolato nel medesimo modo sarà corrisposto in caso di rinuncia a loculi concessi a viventi e non ancora occupati da salme.

Le concessioni date senza limite di tempo sono parificate alle scadenze più lunghe (90 anni di cui alla delibera del Consiglio n. 31 del 22/8/1961) e scadranno al 31 dicembre 2051.

ART. 13 - TOMBE DI FAMIGLIA

Le tombe di famiglia sono concesse ai privati in uso novantanovennale. Sono costruite dal Comune e non possono contenere un numero di salme superiore al numero indicato in contratto. E' fatto divieto di utilizzare come tumulo il vestibolo interno.

ART. 14 - DIRITTI E FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

Il diritto di sepoltura nelle tombe e' riservato alle persone della famiglia del concessionario. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Qualora si verificassero abusi, il concessionario verrà diffidato a porvi immediatamente rimedio. Ove non vi provveda nel termine di giorni trenta, le bare abusivamente collocate saranno esumate a cura del

Comune e tumulate nel campo comune. Le relative spese saranno poste a carico del concessionario.

Qualora il concessionario non intenda valersi oltre del suo diritto d'uso dovrà fare rinuncia a favore del Comune. In tal caso spetta al concessionario un indennizzo pari ai 2/3 del valore, stabilito dal Tecnico comunale, della tomba.

ART. 15 - TRASMISSIONE DIRITTI D'USO

I diritti di sepoltura nelle tombe sono trasmissibili in linea retta per successione iure sanguinis ed, estinto tale vincolo, iure hereditatis.

I trapassi dei diritti di sepoltura devono essere comprovati dai seguenti documenti:

- a) per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento che comprovi la successione per rami, dell'ultimo intestatario fino agli eredi aventi diritti al momento della domanda;
- b) per divisione, cessione o rinuncia: i relativi atti legali.

I trapassi dei suddetti diritti saranno ratificati da apposita deliberazione di presa d'atto della Giunta Comunale.

ART. 16 - DIVISIONE E RINUNCIA FRA CONTITOLARI

Il diritto alla sepoltura è dato dall'ordine di premorienza.

Più titolari di una tomba possono, con dichiarazione autenticata da produrre all'Amministrazione Comunale per le variazioni, procedere alla divisione dei posti.

È ammessa la rinuncia da parte di un contitolare a favore di un altro; in tale caso non è dovuto alcun canone all'Amministrazione.

ART. 17 - DECADENZA PER ABBANDONO

Si intendono decadute le concessioni di tombe che risultino in abbandono per:

- a) la non esecuzione di opere indispensabili per il buon mantenimento;
- b) l'abbandono in stato gravemente indecoroso.

Rilevandosi tale stato di cose, sarà notificata ai concessionari speciale diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile, sulla tomba sarà apposto un avviso e contemporaneamente verrà affisso all'Albo Pretorio l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.

Decorso senza esito un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'Albo, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale e il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.

Le eventuali salme tumulate nella sepoltura saranno estumulate e i resti delle salme dopo la mineralizzazione saranno collocati negli ossari a spese del Comune.

ART. 18 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE A PAGAMENTO

La manutenzione dei loculi, delle cellette ossario e delle tombe di famiglia spetta ai relativi concessionari.

Se essi non vi provvedono, il Sindaco li diffida ad eseguire i lavori necessari entro un tempo determinato.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il Sindaco vi potrà provvedere d'ufficio con spese a carico del concessionario.

ART. 19 - TUMULAZIONE NELLE SEPOLTURE A PAGAMENTO

Per ogni tumulazione nelle sepolture a pagamento verra' richiesta ai concessionari la corresponsione di uno specifico diritto di tumulazione il cui ammontare sara' stabilito dalla Giunta Comunale in misura differenziata per tombe, loculi e cellette ossario.

ART. 20 - COLLOCAMENTO DI LAPIDI E SIMILI

Per il collocamento di lapidi e simili, deve essere presentata domanda di autorizzazione al Sindaco, accompagnata dal relativo progetto.

I manufatti collocati in corrispondenza delle fosse comuni devono dare garanzia di robustezza ed avere le seguenti caratteristiche:

- 1) essere solidamente ancorati al terreno mediante una conveniente fondazione;
- 2) avere uno zoccolo con lunghezza non superiore a cm 60 e larghezza non superiore a cm 30;
- 3) avere l'altezza non inferiore a cm 80 e non superiore a cm 100 zoccolo incluso;
- 4) se riquadrato, il contorno del tumulo dovra' avere la larghezza di cm 70, la lunghezza di cm 170 e l'altezza fuori terra di:
 - cm 8 se priva di lastra di copertura;
 - cm 20 (all'estradosso della lastra) se dotato di lastra di copertura.

Per il collocamento dei manufatti di cui al presente articolo dovra' essere corrisposta al Comune una apposita tassa il cui ammontare verra' stabilito con atto della Giunta Comunale.

ART. 21 - ESUMAZIONI

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando e' trascorso almeno un decennio dal seppellimento.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorita' Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 22 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco

raccolte e depositate nell'ossario.

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, e' vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerita' del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero e' vietata, come e' vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'e' proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorita' comunale.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sara' dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ART. 27 - CONTRAVVENZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Approvato con deliberazione
C.C. n. 15 del 21/4/1993

ART. 25 - APERTURA CIMITERO	pag.	6
ART. 26 - POLIZIA CIMITERIALE	"	6
ART. 27 - CONTRAVVENZIONI	"	7
ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI	"	7
INDICE	"	8